Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 giugno 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 23 GIUGNO 1975:

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1975.
Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

(5069)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 22 maggio 1975, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ibrahim Al Ayed il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Giordania a Roma.

(4339)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1975, n. **228**.

Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in misura inferiore alle aliquote massime previste dal terzo comma dell'articolo 7 della predetta legge può essere concesso un finanziamento agevolato integrativo fino a concorrenza delle aliquote predette.

Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'articolo 1 e per completare l'esame delle domande di conversione e di nuove istallazioni non tessili in zone tessili pervenute nei termini di legge, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101:

6.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

10.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

Le somme previste dal presente articolo, nonchè quelle previste dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

Art. 3.

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Restano ferme, per quanto non in contrasto con il precedente primo comma, le altre disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 4.

All'onere di lire 6 mila milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 giugno 1975, n. **229**.

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda gli operai comuni.

Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.

Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sarà provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che già esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Nel caso in cui l'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessità di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sarà provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati è stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A questo fine verrà stabilito per ciascun opificio, stabilimento o deposito il contingente di operai che,

in rapporto alle necessità delle lavorazioni, verrà ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previsto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni è ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transiterà alle categorie superiori.

Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro.

Art. 2.

Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l'articolo 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il parametro immediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, è attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento.

Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'Amministrazione stessa, addetti al controllo della produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonchè a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'articolo 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'articolo 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, numero 133842 e all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143, riguardanti sempre il personale dei monopoli.

Il disposto di cui ai precedenti commi è applicabile anche nei confronti degli operai non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovrà presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.

Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avrà effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.

Art. 3.

Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi interni previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si prescinde dal possesso della qualifica di mestiere.

Art. 4.

All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DEI MESTIERI DEGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio	—	X
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica	—	X
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui	—	X
Aggiustatore meccanico	X	X
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione — con incarico delle piccole riparazioni — di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio	X	X
Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria	—	X
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio, o pesatore di sale	—	X
Armatore di miniera	X	X
Compositore e scompositore di convogli ferroviari	—	X
Conducente di automezzi e trattori per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente *C*, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	—	X
Conduttori di impianti di concia e profumazione	—	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione	X	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie	—	X
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	X
Conduttore di mezzi semoventi di trazione, trasporto e sollevamento, ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche, o mezzi similari	—	X
Conduttore di ponti scaricatori semoventi di portata non inferiore a tonnellate 2,5	X	—
Controllore dei movimenti d'acqua e delle spedizioni nelle saline	X	—
Cuoco	—	X
Elettricista	X	—
Elettricista elettronico	X	—
Elettromeccanico	X	X
Fabbro fucinatore o forgiatore	X	X
Falegname	X	X
Fermentatore di tabacco	—	X
Fresatore	X	—
Frigorista, installatore di impianti frigoriferi, con incarico della loro manutenzione e riparazione	X	—
Giardiniere	—	X
Idraulico-tubista	X	X
Infermiere patentato	—	X
Lattoniere e stagnino	X	X
Montatore di circuiti oleodinamici	X	—
Motorista, conducente di automezzi o trattori per la conduzione dei quali è richiesta la patente *D* o *E*, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	—
Motorista conduttore patentato di locomotive e locomotori	X	—
Muragliatore di salina	—	X
Muratore	X	X
Operai addetti a mansioni di controllo nella produzione	—	X
Pittore e verniciatore	X	X
Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali	—	X
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità	X	X
Rettificatore	X	—
Rilegatore di libri e registri	—	X
Saldatore elettrico ed autogenista	X	X
Saliniere	—	X
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi	X	X
Tornitore	X	—
Trivellatore, picconiere, minatore di salina e polverista preparatore di mine	X	X
Tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore con patente di conduzione di grado non inferiore al 2° generale o di entrambe le patenti di 2° grado particolare	X	—
Vulcanizzatore	—	X

LEGGE 7 giugno 1975, n. **230**.

Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in parte, la manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, i limiti di importo, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge, sono stabiliti con direttive del CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 3.

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa.

Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 4.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464:

16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

Le somme previste dal presente articolo, nonchè quelle previste dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

Art. 5.

All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 giugno 1975, n. **231**.

Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è sostituito con il seguente:

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975; di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989 ».

Art. 2.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

Art. 3.

Sono escluse dagli incentivi previsti dalla presente legge le imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione, per quanto riguarda quest'ultimo settore, delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni costituite dai produttori bieticoli.

Art. 4.

I limiti di importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 2.250 milioni e per le iniziative localizzate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni.

In casi particolari, con motivata deliberazione del comitato di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 623, detti limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3.000 milioni e fino a 1.500 milioni.

Art. 5.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1975, n. **232.**

Norme in materia di imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente, tra l'altro, delega legislativa in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 2 della predetta legge 14 agosto 1974. n. 346:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, non soggetti ad ulteriore lavorazione, estratti dagli impianti di lavorazione o di deposito per l'immissione in consumo con pagamento dell'imposta di fabbricazione o in esenzione d'imposta, deve essere eseguito attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici.

L'uso dei misuratori meccanici è altresì obbligatorio per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta a cauzione per il trasferimento ad altri impianti di lavorazione o di deposito o per l'esportazione o per altre destinazioni consentite e dei prodotti petroliferi introdotti negli impianti di lavorazione o di deposito con provenienza dall'estero o da altri impianti nazionali con scorta di bolletta a cauzione, nonchè dei prodotti comunque movimentati senza corresponsione d'imposta.

Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'Amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati.

L'accertamento quantitativo, mediante l'uso di serbatoi debitamente tarati può essere eseguito, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria, anche per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, estratti per l'immissione in consumo. Con le stesse modalità può essere anche eseguito l'accertamento quantitativo degli oli minerali non raffinati di cui alla lettera I della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, o comunque di altri prodotti, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie e presso gli stabilimenti in cui sono stati ottenuti.

I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con o senza utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori.

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo si intende per misuratore meccanico qualsiasi apparecchiatura atta ad effettuare la misurazione statica o dinamica di prodotti petroliferi nelle loro condizioni fisiche all'atto dell'accertamento.

I misuratori meccanici destinati all'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione devono essere legalizzati dagli uffici metrici secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

E' in facoltà degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di accertare, nell'intervallo fra due verificazioni periodiche metriche successive, il corretto funzionamento ed il rispetto dell'esattezza regolamentare dei predetti misuratori meccanici ogni qualvolta lo ritengano necessario ai fini della tutela fiscale.

Con apposito decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per le finanze sarà disciplinata l'ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione dei serbatoi tarati, dotati di tabelle di corrispondenza livello-capacità.

Fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al comma precedente i serbatoi stessi potranno essere utilizzati per l'accertamento fiscale dei prodotti petroliferi previsto nel terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto a condizione che essi risultino tarati da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere stabilite nuove classi di precisione, riducendo gli errori massimi tollerati previsti dalle norme vigenti, per i misuratori meccanici utilizzati nell'accertamento di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione.

Art. 3.

Gli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati devono essere compilati, in contraddittorio con la ditta esercente l'impianto, alla fine di ogni quadrimestre dell'anno solare.

Dagli inventari deve risultare, per ciascuna specie di prodotto petrolifero, la giacenza all'inizio del quadrimestre, la movimentazione avvenuta nel quadrimestre, la rimanenza esistente alla fine del quadrimestre nonchè il calcolo del calo effettivamente riscontrato e di quello ammissibile ad abbuono d'imposta.

Un esemplare dell'inventario quadrimestrale deve essere trasmesso, entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al Ministero delle finanze ed al compartimento doganale, competente per territorio, al quale sono pure inviate, nei termini stabiliti, le relative contabilità per la prescritta revisione.

Art. 4.

I primi due commi dell'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) Gas di petrolio liquefatti . . . . 4 per cento

2) Benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati:

   a) custodita nei magazzini di fabbrica . . 2,5 per cento

   b) custodita nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata . . . 3 per cento

3) Altri prodotti petroliferi, estratti aromatici, prodotti di composizione simile e assimilati . . 1 per cento

Gli abbuoni di cui al comma precedente sono calcolati in ragione del periodo di giacenza e sono accordati dal dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della circoscrizione doganale, competente per territorio, con determinazione formale da allegare al relativo inventario, quando risulta che la deficienza è da attribuire esclusivamente a calo naturale di giacenza.

La revisione delle percentuali massime dei cali di giacenza ammissibili ad abbuono e delle relative modalità, ai fini delle eventuali riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici, è effettuata con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Art. 5.

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, dopo la lettera *R*) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *S*) Monoalchilati in miscela, sintetici, liquidi alla temperatura di 15°C ed alla pressione normale, ottenuti dalla sintesi del benzolo con olefine ramificate, costituiti da idrocarburi alchil-arilici con catena alchilica avente da 4 a 7 atomi di carbonio, che, in un intervallo di temperatura superiore a 5°C ed a pressione normale, distillano, comprese le perdite, a 150°C non più del 5 per cento in volume ed a 250°C almeno il 90 per cento in volume (metodo ASTM D-86) e che contengono non più del 30 per cento in volume di isoparaffine C_9-C_{15} derivanti, quali inevitabili e caratteristici sottoprodotti, dalla sintesi di cui sopra:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

T) Polialchilati in miscela, ottenuti dalla sintesi del benzolo con propilene, costituiti da idrocarburi alchil-arilici, aventi catene alchiliche con non meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, che, in un intervallo di temperatura superiore a 5°C ed a pressione normale, distillano, comprese le perdite, a 170°C non più del 5 per cento in volume ed a 250°C almeno il 90 per cento in volume (ASTM D-86) e che contengono o non impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume ed inoltre, in percentuale non superiore al 30 per cento in volume, monoalchilati con catena alchilica avente non meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, prodotti questi ultimi derivanti dalla sintesi di cui sopra:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono stati prodotti;

2) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi;

3) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione ».

Art. 6.

Dalla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e dalla lettera *P*) della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge sono depennate le parole « contenenti o non idrocarburi di altre categorie ».

La lettera *l*) della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è sostituita dalla seguente:

« *l*) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide:

Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimenti di sintesi, liquidi alla temperatura di 15°C ed alla pressione normale, contenenti o non impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume ».

Art. 7.

L'installazione dei misuratori meccanici nei casi in cui è prescritta dal precedente art. 1 deve essere fatta entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'installazione dei misuratori meccanici, nei casi indicati al secondo comma dell'art. 1, può essere accordata dall'Amministrazione finanziaria, per comprovati e giustificati motivi, una proroga di non oltre due anni al termine indicato nel precedente comma.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — ANDREOTTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1975, n. **233.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appartamento in Genova, via Ippolito d'Asti n. 3/5, avente la consistenza catastale di mq 190 circa di superficie, cui si deve aggiungere un terrazzo di mq 58, al prezzo di L. 26.000.000, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Genova alla partita n. 34368, foglio 107, mappale 108, sub 20, cat. A/1, classe 4 per vani 10, per adibirlo a sede dell'organizzazione periferica dell'ente nella provincia di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1975, n. **234.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia viene autorizzata ad acquistare dal geometra Piero Millucci, al prezzo di L. 200.000.000, un complesso immobiliare sito in Perugia e costituito da un fabbricato posto in via Cacciatori delle Alpi numeri 40, 42, 44 e 46, da un locale contiguo posto in via Pellas numeri 81-83, nonchè dall'area circostante dette costruzioni, il tutto distinto al catasto del comune di Perugia al foglio n. 253, particella 113 ed al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 23466, foglio di mappa n. 253, particella 113, subalterni da 1 a 10, e di destinare l'area di mq 1610, risultante dalla demolizione dei suddetti fabbricati, alla costruzione della nuova sede camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **235.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria Assunta con le parrocchie di S. Rocco e di S. Giovanni Battista, in Borzonasca.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° aprile 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Temossi del comune di Borzonasca (Genova), con quelle già unite di S. Rocco, in frazione Acero e di S. Giovanni Battista, in frazione Belpiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **236.**

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Giovanni Agnelli », in Torino.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Giovanni Agnelli », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 37

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162)

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975, è sostituito dal seguente: « Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale ».

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.

Costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo;

Visto che dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico deve essere chiamato a far parte un rappresentante delle provincie della regione;

Visto che le amministrazioni provinciali dell'Abruzzo non hanno ancora provveduto, malgrado i ripetuti solleciti, alla designazione del proprio rappresentante unico;

Ritenuto che per motivi di pubblico interesse non possa più essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la istituzione del comitato in parola;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di L'Aquila è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale;
il medico provinciale di L'Aquila;
l'ufficiale sanitario di L'Aquila;
il provveditore regionale alle opere pubbliche;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila;
il direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di L'Aquila;
cap. Michele Ortore, esperto meteorologo;
l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di L'Aquila;
il direttore della sezione di L'Aquila dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
avv. Tullio De Rubeis, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;
ing. Marzio Gigliozzi, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Lucio Gialloreti, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del Comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 328

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1970, n. 595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato costituito il consiglio generale dell'ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973, con il quale il dirigente superiore vice prefetto dottor Domenico Santelia è stato chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'interno e per il rimanente periodo del quadriennio, del consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Riccardo Boccia;

Vista la lettera del Ministero dell'interno n. 3017/E in data 12 febbraio 1975, con cui il dirigente superiore vice prefetto dott. Raffaele Abate è stato designato quale rappresentante del Ministero medesimo nel consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Domenico Santelia;

Decreta:

Il dirigente superiore vice prefetto dott. Raffaele Abate è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'interno e per il restante periodo del quadriennio, del consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Domenico Santelia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio generico: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Facchini portabagagli: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Facchini addetti ai magazzini generali e centrali: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Facchini addetti al mercato ortofrutticolo: 11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili;

Facchini generici presso gli stabilimenti militari: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Mattazione e scuoiatura: 13ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 176.600 mensili;

Trasporto persone (tassisti): 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Trasporto merci per c/terzi: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(4751)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem, in Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo, con effetto dal 2 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto 17 maggio 1975, il Ministro per l'interno in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

La Verde Calogero, Magro Michelangelo e Gianforcaro Calogero, il 21 giugno 1972 in Campobello di Licata (Agrigento). — Non esitava, unitamente a due animosi, a calarsi in un pozzo per soccorrere una persona che, colpita da esalazioni venefiche, giaceva, esanime sul fondo. Investito egli stesso dai gas, perdeva i sensi e doveva, a sua volta essere tratto in salvo.

Babbia Ravagli Antonia, Baldassone Guido, carabiniere, Barbieri Natale, Bertola Giuseppe, Bolognesi Antonia, Cesarini Bruna, Ciacci Aldo, vigile urbano, Cogoni Luigi, De Felice Antonietta, De Poli Elisabetta, Di Giorgio Salvatore, vigile urbano, Dionisio Arioti Elena, Di Pietro Benedetto, vice brigadiere dei carabinieri, Fusari Piera, Gallo Giovanni, carabiniere, Guidoni Wilma, Limonta Anna, Locatelli Artemio, Manfroni Domenico, maresciallo capo dei carabinieri, Marchetti Vincenzo, Marsile Fronzini Bianca, Massara Matrone Luigia, Mella Stinat Lina, Molgora Anna, Pinto Marangelli Dora, Principe Irma, Ripari Morenghi Maria, Roveda Giuseppe, vigile urbano, Squeri Carlo, Testa Francesca, Traversa Giovanni, vice brigadiere dei carabinieri e Zanni Angelo, il 19 settembre 1972 in S. Donato Milanese (Milano). — In generosa gara con altri animosi, si prodigava nelle operazioni di soccorso a numerosi bambini rimasti isolati in una scuola invasa dalle acque di un canale.

Gerbelli Enrico e Cavicchini Luciano, il 4 luglio 1973 in Bagnolo San Vito (Mantova). — Unitamente ad altro volenteroso, si prodigava, con la propria barca, nelle ricerche di due ragazze scomparse nelle insidiose acque di un fiume, fino al ritrovamento dei loro corpi.

Falivene Giuseppe, il 3 dicembre 1973 in Acerno (Salerno). — Spinto da generoso impulso, si univa ad una spedizione di soccorso, raggiungendo, dopo una lunga marcia notturna sulla neve, una famiglia bloccata dalla tormenta in una baracca.

Cavataio Tommaso, appuntato della guardia di finanza e D'Ambrosio Gerardo, appuntato della guardia di finanza, il 5 maggio 1974 in Salerno. — Unitamente ad altro animoso, riusciva a trarre in salvo due giovani che, sbalzati in acqua da una canoa, erano in procinto di annegare.

Salvi Marco, il 10 maggio 1974 in Zogno (Bergamo). — Per essersi prodigato a rianimare, con la respirazione artificiale, un bambino che aveva rischiato di annegare.

(4872)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 29, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 2 luglio 1968 dai signori Monaco Giuseppe e Caretto Giuseppe, titolari del « Calzaturificio Mocar », in Surbo (Lecce), per l'annullamento del decreto 8 gennaio 1968 del prefetto di Lecce, con il quale lo stesso prefetto ha accolto il ricorso dell'ispettore metrico titolare dell'ufficio provinciale metrico di Lecce, avverso la deliberazione 26 maggio 1967, n. 76, della giunta municipale di Surbo, che aveva disposto la cancellazione del predetto calzaturificio dallo stato degli utenti pesi e misure del comune, per il biennio 1967-68.

(5073)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare

La medaglia d'argento al valor militare conferita al sergente maggiore Sardu Peppino, nato il 9 dicembre 1917 a Pabillonis (Cagliari) per il fatto d'arme « Tobruk, 20 giugno 1942 » con decreto presidenziale 18 dicembre 1973 (Bollettino ufficiale 1974, disp. 27, pag. 1795), è annullata, in quanto al predetto sottufficiale risulta già concessa per lo stesso fatto d'arme una medaglia di bronzo al valor militare con decreto presidenziale 31 dicembre 1947 (Bollettino ufficiale 1948, dispensa 5, pag. 514).

(4878)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad applicare uno stampato accessorio sulle bottiglie dell'acqua minerale « Appia »

Con decreto 7 maggio 1975, n. 1533, la S.p.a. Sorgente Appia, in Roma, via Appia Nuova n 1411, è stata autorizzata ad applicare sulle bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Appia », di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1974, n. 1509, uno stampato accessorio, in aggiunta all'etichetta autorizzata con il sopra citato decreto n. 1509.

(4699)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Marilia »

Con decreto 7 maggio 1975, n. 1534, la Società imbottigliamento acque minerali - S.I.A.M. S.p.a., in Napoli, piazza Municipio, 84, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Marilia » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di 2 litri, 1 litro e 1/2, 1 litro, 1/2 litro, un quarto di litro e un quinto di litro.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(4700)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 231, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 10 maggio 1972 presentato dal sig. Cruciani Ottavio, avverso le delibere 5 agosto 1970, n. 3905, della giunta comunale di Roma e 30 novembre 1971, n. 2320, del consiglio comunale di Roma, concernente la prima il bando per il conferimento di centottantanove autorizzazioni per l'esercizio del trasporto di persone con autovetture in servizio pubblico da piazza e l'altra il conferimento di centocinquantuno delle predette autorizzazioni.

(4869)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di lavoro e produzione « A.L.C.E. - Appalti lavori costruzioni edili - Società coop. a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1975, la società cooperativa di lavoro e produzione « A.L.C.E. - Appalti lavori costruzioni edili - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito dottor Mario Formica, in data 21 gennaio 1946, repertorio n. 9656 è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Spagnoletti Zeuli.

(4490)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana S. Giuseppe », in Samugheo

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana S. Giuseppe », in Samugheo (Cagliari), costituita per rogito Benedetto Mura in data 12 febbraio 1969, repertorio n. 20242, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4489)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Monte Marzo », in Vico Canavese

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa edilizia « Monte Marzo », in Drusacco di Vico Canavese (Torino), costituita per rogito Franco Mazzarino in data 8 dicembre 1963, repertorio n. 8, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4488)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. « Produzione lavoro e consumo di Sermide », in Sermide

Con decreto ministeriale 22 maggio 1975, la società cooperativa a r.l. « Produzione lavoro e consumo di Sermide », in Sermide (Mantova), costituita per rogito dott. Vasco Carbonieri in data 11 agosto 1945, repertorio n. 17754, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Barosi.

(4491)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari a r.l. », in Torino

Con decreto ministeriale 21 maggio 1975, la società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari a r.l. », in Torino, costituita per rogito Emanuele Appendini in data 14 luglio 1949, repertorio n. 12455, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vito Trusolino.

(4492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 18 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,50	625,50	625,60	625,50	625,25	625,40	625,45	625,50	625,50	625,50
Dollaro canadese	610,55	610,55	610,20	610,55	610,30	609,10	610,55	610,55	610,55	610,50
Franco svizzero	251,50	251,50	251,50	251,50	251,40	251,50	251,66	251,50	251,50	251,50
Corona danese	115,65	115,65	115,60	115,65	115,460	115,60	115,70	115,65	115,65	115,60
Corona norvegese	128,32	128,32	128,30	128,32	128,12	128,30	128,33	128,32	128,32	128,30
Corona svedese	160,16	160,16	160,10	160,16	159,91	160,15	160,15	160,16	160,16	160,15
Fiorino olandese	259,90	259,90	260 —	259,90	259,75	259,95	259,80	259,90	259,90	260 —
Franco belga	17,9525	17,9525	17,96	17,9525	17,95	17,95	17,96	17,9525	17,9525	17,95
Franco francese	156,90	156,90	157,10	156,90	156,88	159,90	156,88	156,90	156,90	156,90
Lira sterlina	1420,80	1420,80	1420,75	1420,80	1420,25	1420,80	1420,80	1420,80	1420,80	1420,80
Marco germanico	268 —	268 —	268,15	268 —	268 —	267,90	267,95	268 —	268 —	268 —
Scellino austriaco	37,865	37,865	37,87	37,865	37,87	37,85	37,89	37,865	37,865	37,85
Escudo portoghese	25,91	25,91	25,85	25,91	25,84	25,90	25,89	25,91	25,91	25,90
Peseta spagnola	11,225	11,225	11,21	11,225	11,23	11,22	11,225	11,225	11,225	11,20
Yen giapponese	2,1285	2,1285	2,13	2,1285	2,125	2,12	2,1285	2,1285	2,1285	2,12

Media dei titoli del 18 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,900
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,875
» 5 % (Beni esteri)	92,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,225
» 5,50 % » » 1968-83	82,200
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	83,250
» 6 % » » 1971-86	84,475
» 6 % » » 1972-87	84,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,275
» poliennali 7 % 1978	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,475
Dollaro canadese	610,55
Franco svizzero	251,58
Corona danese	115,675
Corona norvegese	128,325
Corona svedese	160,155
Fiorino olandese	259,85
Franco belga	17,956
Franco francese	156,89
Lira sterlina	1420,80
Marco germanico	267,975
Scellino austriaco	37,877
Escudo portoghese	25,90
Peseta spagnola	11,225
Yen giapponese	2,128

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ignazio Leone, nato ad Aci Catena (Catania) il 3 gennaio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 24 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4493)

La dott.ssa Maria Rosa Isnenghi, nata a Venezia il 14 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova l'11 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4494)

La dott.ssa Elena Moretti, nata a Roma il 16 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4495)

La dott.ssa Maria Assunta Morelli, nata a Firenze l'8 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Firenze il 19 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4496)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 342, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 gennaio 1970 dalla prof.ssa Di Rosa Arcuri Liboria, avverso la decisione del 25 ottobre 1969 adottata dalla commissione ricorsi presso il provveditorato agli studi di Agrigento circa l'esclusione dell'interessata dalla graduatoria di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1969-70.

(4552)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 341, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 marzo 1970 dalla prof.ssa De Raho Rosanna, avverso e per l'annullamento della decisione gerarchica del 18 dicembre 1969, n. 39923/40229, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Lecce, ha accolto i ricorsi gerarchici delle professoresse Piscopo Maria Luisa e Felice Liliana.

(4553)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 343, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 16 gennaio 1970 dalla prof.ssa Iannello Giovanna, avverso la decisione del 12 dicembre 1969, n. 44954, adottata dalla commissione ricorsi, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Perugia.

(4551)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 giugno 1972 dal prof. Andreone Sossio, avverso la deliberazione del 19 febbraio 1972, n. 630, adottata dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Caserta, che respingeva il ricorso gerarchico circa la mancata attribuzione del punteggio di capo famiglia nella graduatoria provinciale per l'insegnamento di materie letterarie per l'anno scolastico 1971-72.

(4550)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 marzo 1970 dal prof. Sasso Nicolino, avverso la decisione 23 gennaio 1970, numero 15415, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Parma, che ha respinto il ricorso gerarchico contro l'illegittima assegnazione del punteggio, nella graduatoria provinciale dei docenti non di ruolo di applicazioni tecniche maschili, relativa all'anno scolastico 1969-70.

(4539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » del vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Campidano di Terralba » o « Terralba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Campidano di Terralba » o « Terralba » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Bovale (Bovale sardo e Bovale di Spagna).

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di Cagliari, Greco nero (localmente noto come Grecu Nieddu) e Monica presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, S. Gavino Monreale, S. Giusta, S. Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 150 q.li di uva. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno chiaro;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi della zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, i vigneti in cui siano presenti i vitigni facoltativi di cui all'art. 2, purchè non superino nel complesso il 25 % del totale delle viti esistenti e/o altri vitigni ad uve rosse indicati tra i « raccomandati » della provincia interessata, purchè non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4497)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 agosto 1965 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), e lo stesso è stato posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1965 relativo, fra l'altro, alla nomina dell'ing. Giuseppe Cingolani a componente il comitato di sorveglianza della predetta azienda;
Considerato che l'ing. Cingolani è deceduto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il geom. Paolo Iarrapino è nominato componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Cingolani, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1975

Il Governatore: CARLI

(4565)

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Alfianello da parte della Cassa rurale ed artigiana di Ghedi, Calvisano e Fiesse, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Alfianello.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Alfianello, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alfianello (Brescia), in data 14 settembre

1974 e dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Ghedi, Calvisano e Fiesse, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ghedi (Brescia), in data 15 settembre 1974, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Alfianello, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alfianello (Brescia), nella Cassa rurale ed artigiana di Ghedi, Calvisano e Fiesse, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ghedi (Brescia), che mantiene immutata la denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Alfianello (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Governatore: CARLI

(4701)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Polo d'Enza

Con delibera della giunta regionale 2 maggio 1975, n. 1230 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 3016/3146 nella seduta del 28 maggio 1975), è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Paolo d'Enza (Reggio Emilia), adottato dal consiglio comunale con deliberazione 21 settembre 1970, n. 69.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5076)

Variante al piano di zona del comune di Cavezzo

Con delibera della giunta regionale 2 maggio 1975, n. 1253 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 3039/3087 nella seduta del 28 maggio 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Cavezzo (Modena), adottata dal consiglio comunale con deliberazione 11 ottobre 1973, n. 173.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5077)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al piano regolatore generale del comune di Casale Monferrato

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 febbraio 1975, n. 557, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Casale Monferrato (Alessandria), nonché la definizione di vincoli imposti in attuazione dell'art. 6 della N.d.A. del piano regolatore generale stesso.

(5051)

Variante al piano regolatore generale del comune di Novara

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1975, n 1296, è stata approvata la variante per l'edilizia scolastica al piano regolatore generale vigente del comune di Novara relativa alle aree, rispettivamente distinte in catasto al foglio di mappa n. 162/C, particelle n. 9225 e n. 9226 per una superficie di mq 1046,10 e al foglio di mappa n. 162/C, particella n. 9212 parte, per una superficie di mq 440, adottata con deliberazione consiliare 28 maggio 1973, n. 182.

(5053)

Variante al piano regolatore generale del comune di Stresa

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1297, è stata approvata la variante per l'edilizia scolastica al piano regolatore generale vigente nel comune di Stresa (Novara), relativa all'aera di mq 10.463, distinta in catasto al foglio di mappa XIV, particelle n. 246-*b* di proprietà De Magistris Maria Angela e numeri 118/119 e 161 di roprietà ditta S.r.l. Impresa di costruzione « 24 Luglio ».

(5052)

Variante al piano regolatore generale del comune di Varallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 gennaio 1975, n. 115, è stata adottata la variante n. 4 al piano regolatore generale del comune di Varallo (Vercelli).

(5050)

Variante al piano regolatore generale del comune di Collegno

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 settembre 1974, n. 3003, è stata approvata l'adozione di variante al piano regolatore generale del comune di Collegno (Torino).

(5054)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Montà

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 gennaio 1975, n. 114, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Montà (Cuneo).

(5055)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bene Vagienna

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 780, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bene Vagienna (Cuneo), concernente l'individuazione di una nuova zona industriale.

(5056)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Cerqueni Stellio di fu Francesco, nato a Capodistria il 12 febbraio 1933, intesa ad ottenere per la propria figlia Doriana, nata a Capodistria il 17 settembre 1961, la riduzione del cognome nella forma italiana da « Cerkvenic » in « Cerqueni »;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ronchi dei Legionari e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente e istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidette;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signorina Cerkvenic Doriana di Stellio e di Apollonio Natalia, nata a Capodistria il 17 febbraio 1961, residente a Ronchi dei Legionari in via Raparoni n. 41/*B*, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana da « Cerkvenic » in « Cerqueni ».

Gorizia, addì 16 maggio 1975

Il prefetto: MOLINARI

(4567)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centoquaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VARESE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista la disposizione ministeriale impartita con telegramma n. 531, protocollo ULA/1300, del 20 febbraio 1975;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centoquaranta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Varese.

Il 10% di tali posti, pari a quattordici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Varese in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Varese, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in relogare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti previsti dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

Lautenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandate del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Varese e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, addì 10 marzo 1975

Il direttore provinciale: TAGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1975
Registro n. 61 *Poste, foglio n.* 62

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 10 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso un pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4226)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, concernente la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei commessi addetti agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso venti posti di commesso in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dello ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, e tutti gli altri titoli e documenti che ritenga di presentare nel proprio interesse.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

A) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

B) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

C) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

D) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

E) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7 salvo quelle di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo e deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale; il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole. il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 72

(4737)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data 17 dicembre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per uno sperimentatore in prova;

Vista la tabella *A* 1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze delle preparazioni alimentari.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio e di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata), corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (**non è** ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale d'insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

Analisi chimica di un prodotto alimentare.

Prova orale:

Discussione su problemi di chimica e tecnologia dell'industria conserviera. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

La prova scritta avrà luogo a Parma il giorno 23 ottobre 1975 *con inizio alle ore* 8,30 *presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara,* 33.

Le date della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione e verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 13 maggio 1975

Il presidente: CULTRERA

(4836)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

All'art. 6 del bando di concorso pubblico, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1975, ove è scritto: « Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici *compartimentali* seguendo... » leggasi: « Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici seguendo... ».

(5188)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. **15**.

Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro per la sanità di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione Lazio eroga gratuitamente l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 7, indipendentemente dalla forma morbosa, con le modalità previste dalla presente legge, riconoscendo la libera scelta dell'istituto di cura.

La Regione garantisce, inoltre, l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali o che fruiscano di facilitazione a carico di organismi assistenziali italiani.

La Regione, nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, darà particolare impulso agli aspetti preventivi e riabilitativi della assistenza stessa, favorendo in particolare, ai fini del coordinamento degli interventi sanitari a livello locale, lo svolgimento delle attività ambulatoriali ed extra-murarie degli ospedali.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, la regione Lazio eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, a prescindere dall'iscrizione nei registri anagrafici, l'assistenza ospedaliera a tutti i soggetti assistiti da enti e casse mutue di malattia anche aziendali, che erogano, a qualsiasi titolo, assistenza di malattia, indipendentemente dall'evento morboso che l'ha causata.

L'assistenza ospedaliera in forma diretta viene altresì erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 17 della presente legge e ai non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, prevista dall'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

Art. 3.

Per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, la Regione si avvale degli ospedali nonchè, a seguito di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 10, delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, degli enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e delle case di cura private, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4.

I ricoveri presso gli ospedali della Regione degli aventi diritto non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva.

Il titolo all'assistenza ospedaliera gratuita deve essere esibito all'ente ospedaliero presso cui avviene il ricovero, il quale deve registrare gli estremi della documentazione prodotta dall'assistito.

Sono titoli valevoli ai fini di cui al comma precedente i libretti o documentazione equivalente, rilasciati dagli enti mutualistici, ivi comprese le casse mutue aziendali, i certificati rilasciati dai comuni attestanti l'iscrizione nell'elenco dei non abbienti nonchè i certificati attestanti l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 17.

In mancanza di tale documentazione l'assistito o un familiare possono sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie degli aventi diritto. In caso di falsa dichiarazione si applicano le norme di cui all'art. 495 del codice penale.

In ogni caso la mancata esibizione del titolo all'atto del ricovero non può costituire motivo di rifiuto del ricovero stesso.

Art. 5.

Sulla necessità ed urgenza del ricovero decide il medico di guardia il quale a tal fine deve avvalersi di tutti i mezzi necessari, nonchè della documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

Il ricovero, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza, può essere anche subordinato a particolari accertamenti diagnostici preliminari.

L'ammissione degli infermi negli ospedali è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario il quale decide sulle eventuali contestazioni in ordine al ricovero.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per quanto riguarda la mancata accettazione dell'infermo da parte dello ospedale e per quanto altro non previsto dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Regione promuoverà la riorganizzazione su base dipartimentale dei servizi di accettazione e di pronto soccorso, in modo da assicurare condizioni di uniformità nel ricovero degli infermi.

La degenza non deve prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti diagnostici e le cure.

Art. 6.

Gli enti ospedalieri assicurano l'uniformità delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e quella degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario.

Sono abolite le forme supplementari di conforto ambientale in tutti gli ospedali della Regione.

Le camere speciali attualmente esistenti sono utilizzate per il normale ricovero dell'infermo.

Art. 7.

Il ricovero degli infermi non aventi diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite comporta il pagamento di una quota giornaliera di degenza omnicomprensiva.

La tariffa di cui al presente articolo è determinata annualmente con deliberazione della giunta regionale, per le diverse categorie di ospedali di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tenuto conto del costo medio determinato in via preventiva dagli enti ospedalieri per l'esercizio in corso.

Per il 1975 detta tariffa viene fissata dai singoli ospedali nella misura della retta di degenza 1974, aumentata del 20 %.

L'ente ospedaliero addebiterà la quota di degenza di cui al primo comma a carico dell'interessato.

In caso di inadempienza, l'ente ospedaliero darà corso nei confronti dell'interessato alla procedura di rivalsa a norma di legge.

La mancanza del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite non può in alcun caso comportare il rifiuto di prestazioni di urgenza.

Art. 8.

Qualora la causa del ricovero possa essere attribuita a responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri devono notificare sollecitamente l'avvenuto ricovero al responsabile e all'eventuale istituto assicuratore, se conosciuti, nonchè all'assessorato regionale alla sanità.

All'atto della dimissione, gli enti ospedalieri comunicheranno ai soggetti sopraindicati l'ammontare delle spese di ricovero, calcolate ai sensi dell'art. 7, ai fini della conseguente azione di rivalsa da parte della Regione nei confronti del responsabile civilmente.

Art. 9.

I soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita a norma della presente legge possono ricoverarsi presso le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè presso quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, purchè abbiano avuto il riconoscimento di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, convenzionati ai sensi del successivo art. 10, primo comma.

I ricoveri presso i predetti istituti non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva, trovando applicazione quanto previsto per i ricoveri presso gli enti ospedalieri nei precedenti articoli.

Gli aventi diritto possono, altresì, ricoverarsi presso le case di cura private, convenzionate con la Regione ai sensi del successivo art. 10, secondo comma.

I ricoveri nelle case di cura private sono soggetti a preventiva autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'istituto di cura prescelto, dai medici provinciali o dagli altri medici a ciò incaricati dalla Regione.

L'autorizzazione fissa anche il periodo del ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato ad accertamenti diagnostici particolari.

Nel caso di ricovero di urgenza, in mancanza della prescritta autorizzazione, la casa di cura dovrà notificare, entro tre giorni, l'avvenuto ricovero all'ufficiale sanitario, indicando il periodo presumibile della degenza.

Il ricovero presso gli istituti sopraindicati non deve, in ogni caso, prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti e le cure.

Art. 10.

Per l'assolvimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula apposite convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

La giunta regionale può stipulare, inoltre, fino all'adeguamento della rete ospedaliera del Lazio, convenzioni con le case di cura private, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di convenzione di cui al secondo comma dell'art 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, continuano ad avere efficacia le convenzioni in atto alla entrata in vigore del decreto-legge predetto, intendendosi sostituita la regione Lazio all'ente mutualistico stipulante, limitatamente alle prestazioni ospedaliere propriamente dette, con esclusione di qualsiasi trattamento facoltativo ed integrativo, che rimane a carico dell'ente mutualistico o della cassa mutua aziendale.

Sempre nelle more dell'emanazione degli schemi di convenzione di cui al precedente comma, la giunta regionale, in via eccezionale, può stipulare nuove convenzioni a titolo provvisorio con gli istituti e le case di cura di cui all'art. 18 del decreto-legge sopracitato.

Per le case di cura private, la giunta regionale deve accertare che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui le medesime sono dotate siano conformi ai principi contenuti nelle norme vigenti per gli ospedali pubblici.

La giunta regionale deve accertare, inoltre, che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano l'efficacia della funzione assistenziale e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.

Le convenzioni devono consentire l'accesso gratuito alle cure ospedaliere.

In ogni caso l'ammontare delle spese derivanti dall'applicazione delle convenzioni stipulate con le case di cura private non può superare la spesa media sostenuta per le stesse prestazioni dagli enti ospedalieri del Lazio. Nulla è innovato per quanto riguarda la convenzione stipulata tra il Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e l'Università di Roma ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 e dell'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200.

Art. 11.

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria la Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue malattia, a prescindere dall'iscrizione nei registri anagrafici, qualora gli stessi non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera erogata in forma diretta dalla Regione.

I ricoveri degli aventi diritto presso istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate sono subordinati ad autorizzazioni da parte della Regione.

L'autorizzazione viene rilasciata con le modalità di cui al precedente art. 9.

In caso di ricovero d'urgenza l'istituto ha l'obbligo di notificare all'ufficiale sanitario l'avvenuto ricovero nel termine e con le modalità di cui all'articolo stesso.

In tal caso, il ricovero può essere riconosciuto solo quando la urgenza sia debitamente comprovata e giustificata, in relazione al motivo del ricovero medesimo

La giunta regionale determina a norma dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la quota di rimborso per gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in una misura pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata media della relativa degenza, nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa.

Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato con decreto del presidente della giunta regionale, dietro presentazione della documentazione di cui al successivo articolo.

Art. 12.

Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionate sono tenuti a compilare ed inviare all'assessore regionale alla sanità per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale secondo il modello che verrà predisposto dal medesimo assessorato.

Per ottenere il rimborso delle prestazioni fruite nella forma dell'assistenza indiretta, gli interessati devono produrre al predetto assessorato, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento oltre alla documentazione di spesa, la scheda nosologica di cui al primo comma compilata dall'istituto di ricovero e cura

In ogni caso, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui al primo comma dell'art. 10, nonchè le case di cura private sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati statistici relativi ai ricoveri che saranno richiesti da parte degli organi regionali.

Le informazioni richieste dall'I.S.T.A.T. limitatamente ai dati di ricovero, vengono forniti al predetto istituto direttamente dalla Regione.

Art. 13.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennità economica di malattia.

Art. 14.

L'assessorato alla sanità può disporre i controlli necessari in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti e case di cura convenzionati e non convenzionati a mezzo degli ufficiali sanitari dei medici provinciali e degli altri medici a ciò incaricati.

In particolare per le case di cura private la Regione svolge controlli sanitari sulla necessità del ricovero sulla rispondenza delle prestazioni alle obiettive esigenze terapeutiche in relazione alla diagnosi del medico curante, nonchè sulla durata del ricovero.

Qualora il sanitario ispettore pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscrivere anche dal sanitario curante.

Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è consegnata al sanitario curante e l'altra è rimessa al competente ufficio regionale.

L'assessore competente, per delega del presidente della giunta regionale, su conforme parere di un collegio di tre esperti della specialità, estratti a sorte tra i primari in servizio presso enti ospedalieri della Regione, decide entro sessanta giorni, con provvedimento motivato, sull'esigenza del ricovero, nonchè sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessità del paziente. Tale provvedimento è definitivo.

Ove la decisione non sia emessa nei termini di cui sopra, si intendono confermate le determinazioni del sanitario curante.

La decisione dell'assessore alla sanità definisce altresì la liquidazione parziale o totale degli oneri relativi al ricovero oggetto di contestazione alla casa di cura convenzionata ovvero al soggetto al quale è stata rilasciata impegnativa al rimborso ai sensi dell'art. 7.

Art. 15.

La regione Lazio, a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2, nei limiti previsti dalle rispettive norme, eroga altresì l'assistenza ospedaliera agli invalidi civili ed agli

altri soggetti di cui alla legge 30 settembre 1971, n. 118, agli affetti da malattie veneree, ai tubercolotici e agli altri soggetti che ne hanno titolo ai sensi delle norme vigenti con le medesime modalità previste per i soggetti di cui all'art. 1.

Limitatamente all'anno 1975, la giunta regionale determina, sulla base delle relative spese sostenute nell'anno precedente, la quota parte delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, destinata alla assistenza ospedaliera degli hanseniani, degli affetti da tubercolosi e degli affetti da malattie veneree, che dovrà essere versata al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 16.

La Regione assicura sempre a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al regio decreto 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, relative all'assistenza dei marittimi all'estero.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

Art. 17.

I soggetti residenti nel territorio della regione Lazio non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da parte di enti o casse mutue di malattia anche aziendali o non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono ottenere, a domanda l'assistenza ospedaliera mediante iscrizione negli appositi ruoli istituiti presso la Regione.

Art. 18.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare apposita domanda, diretta all'assessorato regionale alla sanità.

La domanda d'iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e, in caso di minori o interdetti, dall'esercente la patria potestà.

Alla domanda dovrà essere allegato certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

L'iscrizione è operante per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo annuo stabilito ai sensi dell'art. 20.

L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo disdetta a mezzo raccomandata da parte dell'iscritto, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda d'iscrizione nei ruoli.

I cittadini che perdono il diritto alla assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, acquisito in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali o il diritto all'assistenza in qualità di non abbiente, possono iscriversi nei ruoli regionali. In tal caso l'iscrizione è operante dalla data di presentazione della domanda e l'importo annuo di cui all'art. 20 è ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che precedono quello di iscrizione.

Art. 19.

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale possono chiedere l'iscrizione con le modalità di cui al precedente articolo, settimo comma, nei ruoli regionali per la assistenza ospedaliera.

Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.

Per tali lavoratori, l'importo da corrispondere è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo.

Art. 20.

La giunta regionale determina ogni anno l'importo procapite di cui all'art. 18, quarto comma, tenuto conto della spesa media capitaria sostenuta dalla Regione per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente.

Limitatamente all'anno 1975, tale importo sarà pari alla spesa media capitaria sostenuta dall'I.N.A.M. per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1974.

L'importo stesso, in attesa che l'I.N.A.M. comunichi la spesa di cui al precedente comma, viene fissato in via primaria e salvo conguaglio a L. 60.000.

Art. 21.

I ruoli regionali di cui alla presente legge devono essere compilati distintamente per i singoli comuni di residenza.

I ruoli, per ciascun iscritto, devono contenere: nome e cognome dell'iscritto, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartita in sei rate bimestrali, nonchè il riepilogo generale.

I predetti ruoli sono vistati dal presidente della giunta regionale e resi esecutivi dall'intendente di finanza.

L'esazione delle quote di iscrizione nei ruoli regionali avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata, con apposita convenzione, alle esattorie competenti per territorio, le quali devono versare le relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. 16.

Modificazioni alla legge recante norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente « Norme per l'erogazione della assistenza ospedaliera » approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1974 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2, secondo comma, le parole « di cui all'art. 17 della presente legge » sono sostituite con le parole « di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 »;

2) all'art. 10, terzo comma, le parole « limitatamente alle prestazioni ospedaliere propriamente dette, con esclusione di qualsiasi trattamento facoltativo ed integrativo, che rimane a carico dell'ente mutualistico e della cassa mutua aziendale » sono soppresse.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. **17**.

Istituzione del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso la regione Lazio, il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione sanitaria regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, di cui all'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Detto comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dall'assessore alla sanità della Regione ed è composto:

a) dal presidente della commissione consiliare per la sanità ed igiene della Regione, con funzioni di vice-presidente;

b) da tre membri della commissione consiliare alla sanità ed igiene della Regione;

c) da un medico provinciale della Regione;

d) da quattro rappresentanti degli enti mutualistici a carattere nazionale;

e) da due rappresentanti delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti;

f) da due rappresentanti delle casse mutue aziendali, operanti nella Regione;

g) da sette rappresentanti dei comuni o dei consigli circoscrizionali di Roma designati dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

h) da due rappresentanti delle province, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

i) da tre rappresentanti degli ospedali designati dall'associazione regionale ospedali del Lazio;

l) da tre esperti nominati dal consiglio regionale;

m) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo amministrativo dell'assessorato alla sanità della Regione.

Il comitato regionale può organizzarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione regionale.

Il comitato resta in carica fino allo scioglimento degli enti mutualistici previsto dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione alle sedute del comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo, esprime parere su richiesta degli organi regionali e formula proposte in ordine:

al passaggio delle competenze degli enti mutualistici alla Regione ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

al coordinamento delle attività sanitarie extra-ospedaliere con quelle ospedaliere;

al coordinamento, agli effetti del piano sanitario regionale, dell'attività di tutti gli organismi e strutture di interesse sanitario a livello comprensoriale;

alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici e nosologici ai fini della programmazione sanitaria regionale;

alla formazione permanente degli operatori sanitari e amministrativi impiegati nei servizi sanitari;

all'adeguamento dei contingenti numerici e dei criteri di scelta del personale da comandare presso la Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

alle iniziative intese alla preparazione e all'avvio della riforma sanitaria;

ad ogni altra attività ed iniziativa in materia di assistenza ospedaliera.

Il comitato deve essere, in ogni caso, sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 *gennaio* 1975.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. **18**.

Modifica della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 concernente: « Interventi per lo sviluppo del settore forestale » è così sostituito:

« La somma di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 4 verrà iscritta nel bilancio 1974 nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 2758 con denominazione: « Opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana ed integrale » L. 100.000.000;

cap. 2756 con denominazione: « Spese per vivai forestali » L. 50.000.000;

cap. 2757 con denominazione: « Studi, indagini e sperimentazioni nel campo forestale e naturalistico » L. 20.000.000;

cap. 2732 con denominazione: « Spese per la fitopatologia forestale » L. 130.000.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 *gennaio* 1975.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. **19**.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

Gli atti ed i provvedimenti elencati nella tariffa annessa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali — di cui allo art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed agli articoli **1**, **6**, **7** e 8 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 — nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.
Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio o d'apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo, pari a quella di rilascio o d'apertura, va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Art. 5.
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari ad un sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 % della tassa dovuta, se questa viene corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 % della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Competenze per l'accertamento delle infrazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Art. 8.
Decadenze e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme del Titolo I - Capo III della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

Il ricorso di cui all'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro trenta giorni al presidente della giunta regionale.

Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.
Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, l'azione giudiziaria è esperibile, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 11.
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 20.
Riconoscimenti ad artigiani del Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio concede riconoscimenti di merito ad imprenditori artigiani, iscritti da almeno 15 (quindici) anni negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione, che, nello esercizio della loro attività, per doti di serietà, competenza ed impegno professionale, abbiano contribuito in materia significativa alla difesa, al consolidamento ed allo sviluppo dell'artigianato laziale.

La Regione concede altresì riconoscimenti particolari a giovani artigiani, di età non superiore ai 25 anni, anch'essi iscritti negli albi di cui al precedente comma, che formatisi professionalmente nel mondo artigiano, o in possesso di particolari requisiti di preparazione tecnica, mostrino di poter validamente concorrere al rinnovamento delle forze imprenditoriali nel settore.

Art. 2.

I riconoscimenti, di cui al precedente art. 1, sono conferiti dall'assessorato regionale per l'industria, commercio e artigianato, su segnalazione delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e delle associazioni di categoria ed assegnati nel corso di apposite manifestazioni che lo stesso assessorato è autorizzato ad organizzare.

Art. 3.

I riconoscimenti e le manifestazioni di cui al precedente art 2 sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, commercio e artigianato.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi la spesa di lire dieci milioni.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 10 milioni, previsto dal precedente art. 4, si farà fronte, per l'esercizio 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.

La spesa suddetta graverà sull'istituendo cap. 1814 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1974, con la seguente denominazione « Spese occorrenti per la concessione di riconoscimenti di merito ad artigiani e per l'organizzazione di manifestazioni artigiane ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 21.

Partecipazione della regione Lazio al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge statale 9 febbraio 1963, n. 223 la regione Lazio partecipa al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

Art. 2.

Il contributo finanziario regionale, previsto dall'art. 4 della citata legge 9 febbraio 1963, n. 223, è determinato nella misura di L. 60.000.000 annue.

La relativa spesa sarà iscritta nel cap 1596, da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1974 con la seguente denominazione: « Contributo al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia » e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

All'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 22.

Interventi a favore delle commissioni per l'artigianato.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione ha facoltà di concedere contributi alla commissione regionale ed alle commissioni provinciali per l'artigianato, previste dagli articoli 12 e 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, operanti nella regione Lazio.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alla commissione regionale per l'artigianato, dovranno essere utilizzati per svolgere sul piano regionale, ai sensi del punto *b*) del secondo comma dell'art. 14 della predetta legge n. 860, una azione di formazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa.

I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alle commissioni provinciali per l'artigianato, dovranno essere utilizzati, ai sensi del punto *c*) del secondo comma dell'art. 12 della stessa legge n. 860, per iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli vengono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, su presentazione da parte delle commissioni interessate di uno specifico programma di attività.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L. 20.000.000

Art. 5.

All'onere di L. 20.000.000, previsto dal precedente art. 4 si farà fronte, per l'esercizio 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.

La spesa suddetta graverà sull'istituendo cap. 1836 del bilancio regionale 1974, con la seguente denominazione « Contributi alla commissione regionale ed alle commissioni provinciali per l'artigianato ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 23.

Provvidenze per l'apprestamento di aree attrezzate per iniziative a carattere produttivo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'incremento dell'occupazione mediante la realizzazione di iniziative a carattere produttivo ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, la Regione ha facoltà di concedere ai comuni, anche riuniti in forme consorziali ed associative con organismi pubblici o privati, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa complessivamente necessaria per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria all'interno ed a servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione delle infrastrutture tecniche.

Le aree degli insediamenti produttivi di cui al precedente comma, devono essere inserite negli strumenti urbanistici approvati o almeno adottati nelle forme di legge. Devono altresì essere previste misure idonee affinchè gli stessi insediamenti produttivi offrano garanzie di adeguata salvaguardia dell'ambiente, anche sotto il profilo della difesa dall'inquinamento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono inoltrare domanda allo assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, allegando la seguente documentazione:

a) un progetto di massima recante un analitico preventivo della spesa complessiva dell'area e delle opere che si intendono realizzare per l'insediamento produttivo;

b) una relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata dell'insediamento produttivo medesimo con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale si è riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale della iniziativa;

c) estratto dello strumento di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area prescelta è destinata ad insediamenti produttivi;

d) copia della deliberazione dell'ente con la quale:

1) si approva il progetto di massima per la realizzazione delle opere da realizzare per l'insediamento produttivo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso, allegando una dichiarazione di adesione di massima di concessione del mutuo da parte di istituti di credito autorizzati a compiere tali operazioni.

Art. 3.

Tenuto conto delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo economico e avuto particolare riguardo, sotto il profilo prioritario in rapporto alle disponibilità finanziarie, alle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti indotti sull'economia locale, l'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato istruisce le domande presentate, e sente poi la settima commissione consiliare permanente.

Sulla proposta di assegnazione dei contributi preliminarmente esaminati dalla giunta, viene acquisito il parere della competente commissione consiliare.

I contributi vengono erogati con successive deliberazioni della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4.

Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del 50 % dell'importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore 45 % a presentazione dello stato d'avanzamento emesso al raggiungimento del 60 % dei lavori; il residuo 5 % o il minore importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

Le somme suddette sono erogate con ordinanze del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, sulla base degli stati di avanzamento vistati soltanto dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente beneficiario, oppure, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Le somme di cui al primo comma dovranno essere introitate dagli enti nel titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme che dovrà comprendere l'eventuale movimento degli interessi maturati.

Art. 5.

I concorsi in conto capitale non sono cumulabili con quelli previsti ad eguale titolo da altre leggi regionali e dallo Stato.

Qualora le aree o parte di esse, al cui servizio sono state apportate le opere di urbanizzazione primaria assistite dallo intervento finanziario della Regione, non siano destinate ad insediamenti produttivi, le somme erogate devono essere restituite, gravate degli interessi legali, all'amministrazione regionale concedente.

Tali somme, una volta restituite, vanno iscritte nel bilancio regionale dell'anno successivo per un reimpiego ai sensi della presente legge.

Art. 6.

La Regione, con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, concede altresì finanziamenti per l'acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi fino alla concorrenza massima del 50 % della spesa occorrente.

Le somme successivamente recuperate dai comuni, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affluiranno, per la quota relativa ai contributi regionali, al bilancio della Regione, su un apposito fondo di rotazione, per essere utilizzate per l'attuazione di altri interventi diretti allo stesso fine.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974, la spesa di lire 800 milioni e per quelle previste dall'art. 6, la spesa di lire 200 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

All'onere di lire 1 miliardo, previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1974, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.

Le spese stesse graveranno sui seguenti capitoli del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1974, di nuova istituzione:

cap. 2816 con denominazione: «Contributi in conto capitale a comuni e consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno ed a servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione delle infrastrutture tecniche e dei servizi indispensabili» per lire 800 milioni;

cap. 2845 con denominazione: «Fondo di rotazione per i finanziamenti ai comuni per l'acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi» per lire 200 milioni.

Il presidente della giunta regionale in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni del bilancio regionale.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia, in quanto non contrastanti con la legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° febbraio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **24**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 10 febbraio 1975*)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **25**.

Interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 10 febbraio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi straordinari a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno a causa di difficoltà aziendali determinate da eventi calamitosi o da fallimento o da altre gravi situazioni di crisi nell'attività dell'azienda cui essi appartengono.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai comuni nel cui territorio è situata l'azienda.

Le sovvenzioni sono deliberate dalla giunta regionale su richiesta delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 3.

Le richieste di sovvenzione di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno essere presentate alla regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, a scadenza mensile corredate dai seguenti elementi:

a) motivi della richiesta;

b) numero dei lavoratori interessati;

c) indicazione dell'azienda della quale i lavoratori sono dipendenti.

Le sovvenzioni di cui al precedente articolo non potranno essere concesse nel caso che gli eventi di cui all'art. 1 abbiano durata inferiore a dieci giorni.

L'importo della sovvenzione non potrà eccedere in nessun caso la somma di L. 30.000 per ogni lavoratore interessato e per ogni mese durante il quale permangono le condizioni di cui all'art. 1 fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 4.

La ripartizione della sovvenzione ai lavoratori è eseguita dalla amministrazione comunale interessata sulla base delle determinazioni adottate da una apposita commissione composta dal sindaco, che la presiede, da tre rappresentanti del consiglio comunale, dei quali uno della minoranza, e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale.

E' fatto obbligo all'amministrazione comunale di trasmettere alla giunta regionale entro il termine di trenta giorni dall'erogazione, l'elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata a carico del bilancio di previsione per il 1974 la spesa di L. 350 milioni.

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1963 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio di previsione per il 1974. Le partite numeri 10, 12 e 13 dell'elenco n. 3 relativo al suddetto capitolo sono soppresse.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito il cap. 1899 con la denominazione «Sovvenzione ai comuni della Regione per interventi straordinari a favore di lavoratori in condizione di bisogno».

Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1975.

(3331)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751630)